

## CRITERI PER L'AMMISSIONE E LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

In riferimento alla normativa art. 3 D.Lgs 62/2017, il Collegio dei docenti individua ed assume in sede di scrutinio finale i seguenti criteri generali per l'ammissione o meno alla classe successiva:

L'AMMISSIONE	LA NON AMMISSIONE SI RIFERISCE SOLO A CASI ECCEZIONALI E COMPROVATI DA SPECIFICA MOTIVAZIONE
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Profilo positivo nelle discipline oggetto di studio, con una valutazione positiva in tutte le discipline;</li><li>▪ Presenza di livelli parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione;</li><li>▪ Valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Elementi di presentazione</b><ul style="list-style-type: none"><li>- livelli di partenza, scolarizzazione</li><li>- Difficoltà e lacune nell'apprendimento evidenziato dall'alunno/dall'alunna durante l'anno scolastico;</li><li>- strategie ed interventi messi in campo durante l'anno;</li><li>- comunicazioni intercorse tra scuola e famiglia.</li></ul></li><li>▪ <b>Motivazione della non ammissione</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Effettive possibilità di recupero</li><li>- Evidenti elementi di compromissione dei processi di apprendimento derivanti dalla ammissione alla classe successiva</li><li>- Eventuali riferimenti al parere degli specialisti coinvolti</li></ul></li></ul> <p><b>II TEAM DOCENTE DELIBERA LA NON AMMISSIONE ALL'UNANIMITÀ</b></p>

La procedura per la valutazione finale degli scrutini della primaria seguirà la seguente articolazione:

- gli scrutini finali avvengono secondo un calendario fissato dal dirigente scolastico, alla presenza dei docenti della classe, ivi compresi il docente di sostegno, il docente specialista della lingua inglese, ove presente e, limitatamente per gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento dell'IRC, il docente di religione;
- gli scrutini sono presieduti dal dirigente o da un docente suo delegato
- su proposta del team docente, in sede di scrutinio, vengono registrati sul documento di valutazione:
  - i voti finali delle varie discipline espressi in decimi
  - il giudizio sintetico riferito al comportamento secondo i criteri deliberati dal Collegio docenti;
  - il profilo descrittivo dei processi formativi in termini di sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale degli apprendimenti (giudizio globale);
  - la seduta di scrutinio viene sottoscritta con apposito verbale;
- gli interventi attuati in itinere per gli alunni con livelli parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, così come da D.lgs 62/2017, la valutazione inferiore a 6/10 è da ritenersi assunta in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione;
- In caso di valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline le famiglie vengono convocate per individuare eventuali azioni da apporre volte al miglioramento dell'apprendimento;
- **solo in caso** eccezionale di non ammissione alla classe successiva il team docente delibera la decisione con comprovate motivazioni

## CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Il Collegio dei docenti individua ed assume in sede di scrutini finali i seguenti criteri generali per l'ammissione o meno alla classe successiva e all'esame di Stato:

in caso di

- quadro complessivo con carenze disciplinari riferite a più di tre insufficienze gravi, riguardanti in particolare le competenze di base nelle conoscenze, abilità e competenze necessarie per affrontare la classe successiva in modo proficuo, nonostante l'introduzione di facilitatori, la rimozione di ostacoli e la ridefinizione dell'ambiente di apprendimento;
- mancata progressione dell'allievo in ordine a conoscenze e capacità, con mantenimento delle lacune evidenziate nella fase di partenza o durante l'anno scolastico, pur in presenza di attività di recupero;
- rifiuto sistematico di ogni impegno nello studio di una o più discipline e verso le attività proposte, compresi i compiti di realtà;
- mantenimento di rapporti conflittuali/oppositivi con i pari e gli adulti, pur avendo partecipato ad attività di cooperative learning e peer to peer, lavori in piccolo gruppo e coppia, attività laboratoriali

Si individuano le seguenti situazioni per le quali si ritiene opportuna ...

### L'AMMISSIONE

- allievi in gravi situazioni di disagio, tali da far ritenere gli aspetti educativo- relazionali prioritari rispetto agli aspetti didattici;
- allievi che non hanno completamente raggiunto gli obiettivi minimi prefissati per condizioni di partenza particolarmente svantaggiate, ma che hanno comunque registrato un progresso tale da prevedere la possibilità di un recupero soddisfacente nell'anno successivo;
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente;
- atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico;
- continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione.

### LA NON AMMISSIONE:

- allievi per i quali si ritiene che la ripetenza possa consentire un potenziamento delle competenze e un innalzamento dei livelli di apprendimento;
- allievi che hanno mostrato una mancata progressione in ordine a conoscenze e capacità, con mantenimento delle lacune evidenziate nella fase di partenza o durante l'anno scolastico;
- allievi che hanno evidenziato un rifiuto sistematico di ogni impegno nello studio di una o più discipline;
- allievi con serie difficoltà nelle conoscenze, abilità e competenze che non consentano di affrontare la classe successiva in modo proficuo;
- allievi che presentano una evidente immaturità globale;
- allievi per i quali, oltre alla validità di uno o più criteri sopra esposti, la scuola abbia ricevuto da servizi sociali/psicologa di istituto/Uompia/altre agenzie educative indicazioni favorevoli ad una eventuale ripetenza.